

**N. 00953/2010 REG.SEN.**

**N. 00482/2009 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 482 del 2009, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED],

[REDACTED], con domicilio eletto presso [REDACTED]

[REDACTED]

*contro*

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero dell'interno recante diniego dei richiesti benefici ex art. 42 bis decreto legislativo n. 151 del 2001.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott.

Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

Espone l'odierno ricorrente, Agente della Polizia di Stato in forza alla Sotto Sezione Autostradale Casale sud in Provincia di Alessandria, di essere coniugato e di essere divenuto padre in data 15 novembre 2007.

Rappresenta inoltre che con il proprio nucleo familiare abita in

immobile di proprietà sito nel Comune di La Spezia. In data 22 luglio 2008 ha inoltrato istanza al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 per ottenere la cd. aggregazione prolungata presso, in via prioritaria, la Questura di La Spezia e, in subordine, presso la Sotto Sezione Autostradale di Brugnato (SP) o di La Spezia stessa. In data 4 ottobre 2008 il Compartimento Polizia stradale di Torino notificava all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno n. 333-D/953 con cui comunicava al ricorrente il rigetto della sua istanza. A seguito di osservazioni presentata dall'istante, l'Amministrazione notificava al dipendente in data 3 novembre 2008 nuovo provvedimento di rigetto n. 333-D/953, datato 29 ottobre 2008.

Avverso il detto rigetto è dunque proposto il presnete ricorso a sostegno del quale si deduce violazione, erronea ed omessa applicazione ed interpretazione, sotto più profili, dell'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché eccesso di potere per erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione

della pianta organica stabilita con D.M. 13 giugno 1991.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione dell'interno affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2009 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

La questione posta con il ricorso in esame concerne l'ambito applicativo dell'art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, in base al quale "il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle

amministrazioni di provenienza e di destinazione". Destinatario del beneficio in oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.Lvo 165/01, il cui art. 1 contiene disposizioni che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per queste ultime, a tenore del II comma, " s'intendono " tra l'altro, "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie....". Non può non essere osservato che proprio in tema di disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene affermato che "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato....." L'ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel II

comma dell'art. 1 del decreto n. 161/01, va dunque integrata, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 42-bis del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo art. 3, per il quale " il personale militare e le Forze di polizia di Stato", rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Nell'ordinamento della Polizia di Stato ha però fatto successivamente ingresso, nell'ambito del rapporto di lavoro degli appartenenti a tale Istituzione, prima la norma dell'art. 14 del d.P.R. n. 170 del 2007 e poi la norma dell'art. 18 del d.P.R. n. 51 del 2009 (decreti rispettivamente di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e di integrazione di tale accordo): norme, entrambe di analogo tenore, che individuano una serie di disposizioni che si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile "oltre a quanto previsto dal d.lgs. n.151 del 2001". Il che, ad una agevole lettura, comporta la oramai pacifica applicabilità al personale di cui è questione anche della disciplina recata dal citato D. L.vo n. 151 del 2001, e quindi del suo art. 42 bis.

Invero, la giurisprudenza, sinora intervenuta in materia, è stata connotata da una duplicità di indirizzo. Nello specifico, all'indirizzo

favorevole alla possibilità che la norma riguardi tutto il personale dipendente da amministrazioni pubbliche (senza distinzione fra personale civile e militare) dei Giudici di primo grado (cfr., ex multis, TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 7/2007; TAR Lazio, Roma, sez. I. n. 57/2006; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nn. 6027/2006 e 7417/2006; ma in senso contrario, con riferimento proprio al personale della Polizia di Stato, T.A.R. Catania, n. 2066 del 2005) si contrappone quello decisamente contrario del Giudice di appello in tutti i casi in cui è stato adito (cfr. Cons.Stato n. 7472 del 2005 con riguardo a personale dell'Arma dei Carabinieri; Cons. Stato n. 3876 del 2007 con riguardo a personale della Guardia di Finanza e Cons. Stato nn. 1069 e 1193 del 2007 con riferimento a personale di magistratura). Tuttavia, per quanto qui più direttamente interessa, l'indirizzo restrittivo del Giudice di appello può appunto essere superato proprio in ragione del disposto delle richiamate disposizioni dei sopravvenuti citati D.P.R. n. 170 del 2007 e n. 51 del 2009. E, quindi, quantomeno a partire dalla data di efficacia del d.P.R. n. 170 del 2007 ed in forza dell'esplicito ed inequivoco richiamo contenuto nel citato art. 14, nell'ordinamento della

Polizia di Stato trovano oramai applicazione le norme del d.lgs. n. 151 del 2001.

Con il che risulta fondata la censura con cui, deducendosi violazione ed erronea applicazione della disposizione invocata, si è fondatamente contestata la tesi della resistente Amministrazione per cui l'art. 42 bis citato non sarebbe stato applicabile nel caso di specie.

Peraltro, non convincono gli ulteriori argomenti posti a sostegno dell'atto impugnato e concernenti le asserite difficoltà di organico nell'ufficio di appartenenza, che si produrrebbero in ragione dell'accoglimento dell'istanza del ricorrente di assegnazione prolungata ad altra sede. In disparte l'apoditticità dell'affermazione, non meglio e più dettagliatamente confortata da elementi precisi e puntuali, va rilevato che, come ha affermato il ricorrente senza essere sul punto smentito dalla resistente Amministrazione, da una parte la sede di Alessandria (di attuale applicazione del ricorrente) fornisce abitualmente personale in aggregazione ad altre sedi così come quella di La Spezia (cui aspira ad essere assegnato il ricorrente) si trova a dover richiedere



regolarmente l'invio di agenti per esigenze di sicurezza dovute all'aumento del flusso di persone nei periodi estivi.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l'effetto, annulla l'avversato decreto del Ministero dell'interno.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnato decreto del Ministero dell'Interno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 26/01/2010**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**IL SEGRETARIO**